

Ente di Sviluppo Agricolo

SERVIZIO MECCANIZZAZIONE PER LA DIFESA IDROGEOLÓGICA DEL TERRITORIO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA ATTRATTIVITÀ DEI TERRITORI RURALI

Oggetto: Procedimento di individuazione per il primo semestre 2019 delle somme relative al pagamento degli emolumenti del personale OTD esenti da procedure di esecuzione e di espropriazione forzata - dichiarazione di impignorabilità - Cap. di spesa 147326 del bilancio regionale per il triennio 2019/2021 - anno 2019 - "somme da trasferire all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per la campagna di meccanizzazione agricola" legge 22 febbraio 2019, n.2"-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo stanziamento 2019 per €7.000.000,00 previsto nel Bilancio della Regione Siciliana approvato con la legge 22 febbraio 2019, n.2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021 - sul Cap. di spesa 147326 "somme da trasferire all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per la campagna di meccanizzazione agricola".

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la L.R. 13/01/2015 n.3 che disciplina le disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, nonché l'adozione del bilancio consolidato;

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana n.90 del 2001 sulla applicabilità delle norme sull'impignorabilità dei fondi dei Consorzi pubblici, secondo cui le somme di denaro ed i crediti pecuniari esistenti nel patrimonio di un ente pubblico, territoriale e non, rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente a norma degli artt. 828 secondo comma e 830 primo comma del codice civile, quando da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo abbiano ricevuto una univoca, precisa e concreta destinazione ad un servizio pubblico, cioè all'esercizio di una determinata attività rivolta direttamente o strumentalmente all'attuazione di una funzione istituzionale dell'ente, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quella attività;

ATTESO che coerentemente al quadro normativo già in "illo tempore" esistente, secondo il succitato parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, il legislatore ha inteso estendere l'applicabilità della norma di cui all'art. 159 del Decreto Legislativo n.267/2000 (impignorabilità del patrimonio indispensabile di un ente) anche agli enti definiti di diritto pubblico non economici;

PRESO ATTO del parere n.8 del 2008 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana che testualmente recita: "ai sensi degli artt. 826 e 828 cod. civ. fanno parte del patrimonio indisponibile e non possono essere sottratti alla loro destinazione tutti i beni destinati ad un pubblico servizio. Fra tali beni rientrano pacificamente le somme di denaro. Con sentenza n. 138 del 1981 la Corte Costituzionale, confermando un innovativo orientamento della giurisdizione civile maturato in quegli anni, ha affermato come non sia sufficiente la semplice iscrizione di somme in bilancio a conferire alle stesse il carattere della destinazione ad un pubblico servizio e, quindi, quello della loro impignorabilità dovendo piuttosto aversi riguardo al concreto vincolo derivante

da una norma di legge o da un provvedimento amministrativo che siano idonei ad imprimere loro un diretto collegamento. (cfr. Cass., sez. I, 16-11-2000, n. 14847; Cass., 10-07-1986, n. 4496). Il problema della "destinazione" concreta di somme al servizio pubblico attiene tuttavia alla loro pignorabilità da parte dei creditori dell'Amministrazione (cfr. Cass. n. 14847/2000 e n. 5823/1985). Diversamente, nella fattispecie, si tratta di sottoporre ad esecuzione da parte del terzo quanto dovuto dall'Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio ricevuto. In sostanza l'impignorabilità dei beni destinati dalla P.A. al pubblico servizio non va confusa con quella delle somme o dei crediti vantati dall'imprenditore come corrispettivo del servizio stesso. Queste ultime, pertanto, sono pignorabili dai creditori delle aziende di trasporto."

CONSIDERATO pertanto che non risultano pignorabili le somme di denaro e i crediti che abbiano ricevuto per effetto di una norma di legge o tramite un provvedimento amministrativo una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia a una determinata attività istituzionale dell'Ente rivolta - direttamente o strumentalmente - a quella finalità, in tal senso rientrando anche gli stanziamenti necessari al pagamento degli stipendi al personale che ha il precipuo compito di attuare il funzionamento istituzionale della P.A.;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180 non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

ATTESO che il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la L.R. 13/012015 n.3 dettano disposizioni inderogabili in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio consolidato delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e che in particolare l'art.159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 stabilisce ai primi quattro commi:

- 1- Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
- 2- Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
- 3 Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
- 4 Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

PRESO ATTO altresì che la Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 211 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

ATTESO che tale procedura sulla impignorabilità è stata adottata con Decreto n.259 del 5/4/2016 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana relativamente ad altro ente pubblico;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare, nel primo semestre 2018, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, del pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, per espletamento dei servizi locali indispensabili;

ATTESO che in ogni caso vanno escluse da procedure esecutive le somme accreditate dalla Comunità Europea, dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione ex legge o provvedimento amministrativo;

VISTO il prospetto allegato "A" predisposto dal Servizio Meccanizzazione Agricola e dal Servizio Economico Finanziario dell'Ente con cui vengono determinate in €4.114.564,32 le somme non soggette ad esecuzione forzata da parte dei creditori, in quanto destinate al pagamento degli emolumenti e dei conseguenti oneri previdenziali - nel primo semestre 2019 -al personale "operai a tempo determinato" della Meccanizzazione agricola - Cap. di spesa 147326 del bilancio regionale:

PROPONE

Per quanto in premessa indicato

di dichiarare, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180, dell'art.159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della L.R. 13/012015 n.3, la somma di in €4.114.564,32 non soggetta ad esecuzione forzata - per il primo semestre 2019 - in quanto corrispondente al pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri di legge al personale dipendente "operai a tempo determinato" della Meccanizzazione agricola, secondo il prospetto di seguito allegato denominato TABELLA "A" e fino alla concorrenza delle somme attribuite - con appositi Decreti - gravanti sul capitolo di spesa 147326 del bilancio regionale di riferimento "somme da versare all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per la campagna di Meccanizzazione agricola" - e secondo gli accrediti disposti dalla Cassa regionale all'istituto di cassa e tesoreria dell'Ente sul correlativo sotto conto;

di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico;

di notificare copia della presente deliberazione alla Cassa regionale e all'istituto di cassa e tesoreria dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
DERIGEN E
(Dott. Franco Creco)

Oggetto: Procedimento di individuazione per il primo semestre 2019 delle somme relative al pagamento degli emolumenti del personale OTD esenti da procedure di esecuzione e di espropriazione forzata - dichiarazione di impignorabilità - Cap. di spesa 147326 del bilancio regionale per il triennio 2019/2021 - anno 2019 - "somme da trasferire all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per la campagna di meccanizzazione agricola" legge 22 febbraio 2019, n.2"-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

X POSITIVO

□ NEGATIVO

Il Responsabile del Procedimento

UDIRICENTE (Dox. Franco Greco)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE

POSITIVO

□ NEGATIVO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ECONOMICO FRANZIARIO
(Dott. Giuseppo Mascardia)

ai sensi art 20 co.3 L.R. 19/05 si rende il favorevole visto di legittimità Il Direttore Generale

(Dott. Fabio Magino)

Deliberazione nº 11 Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Procedimento di individuazione per il primo semestre 2019 delle somme relative al pagamento degli emolumenti del personale OTD esenti da procedure di esecuzione e di espropriazione forzata dichiarazione di impignorabilità - Cap. di spesa 147326 del bilancio regionale per il triennio 2019/2021 - anno 2019 - "somme da trasferire all' Ente di Sviluppo Agricolo (E. S. A.) per la campagna di meccanizzazione agricola" legge 22 febbraio 2019, n. 2".

L'anno duemiladicinove il giorno 28 del mese di marzo in Palermo presso la Sede centrale dell'E.S.A..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con l'intervento del Commissario ad Acta nella qualità di Presidente Dr. Vito Sinatra e dei Consiglieri Sig. Calogero Sardo e Sig. Giosuè Catania.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Dr. ssa Agate Caterina e i Componenti Dr. Cilea Eustachio e Dr. Vincenzo Marinello. Assiste il Direttore Generale Dr. Fabio Marino.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75; VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R.. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016 approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con nota prot. 21820 del 07/09/2016 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale al Dr. Fabio Marino;

VISTO il D. P. n. 160/ Serv. 1°/S.G. del 2 maggio 2017, con il quale viene costituito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTO il D.P. n. 115/Serv. 1°/S.G. del 05 aprile 2017, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTO il D.A. n. 25/Gab. del 12 marzo 2019, con il quale il Dr. Vito Sinatra è stato nominato Commissario ad Acta nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA la nota di convocazione del C. di A. Prot. n. 3237 del 21/03/2019 per il giorno 28/03/2019 con la quale si invita il Collegio dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del C. di A.

VISTO lo stanziamento 2019 per €7.000.000,00 previsto nel Bilancio della Regione Siciliana approvato con la legge 22 febbraio 2019, n.2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021 - sul Cap. di spesa 147326 "somme da trasferire all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per la campagna di meccanizzazione agricola".

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la L.R. 13/01/2015 n.3 che disciplina le disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, nonché l'adozione del bilancio consolidato;

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana n.90 del 2001 sulla applicabilità delle norme sull'impignorabilità dei fondi dei Consorzi pubblici, secondo cui le somme di denaro ed i crediti pecuniari esistenti nel patrimonio di un ente pubblico, territoriale e non, rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente a norma degli artt. 828 secondo comma e 830 primo comma del codice civile, quando da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo abbiano ricevuto una univoca, precisa e concreta destinazione ad un servizio pubblico, cioè all'esercizio di una determinata attività rivolta direttamente o strumentalmente all'attuazione di una funzione istituzionale dell'ente, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quella attività;

ATTESO che coerentemente al quadro normativo già in "illo tempore" esistente, secondo il succitato parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, il legislatore ha inteso estendere l'applicabilità della norma di cui all'art. 159 del Decreto Legislativo n.267/2000 (impignorabilità del patrimonio indispensabile di un ente) anche agli enti definiti di diritto pubblico non economici;

PRESO ATTO del parere n.8 del 2008 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana che testualmente recita: "ai sensi degli artt. 826 e 828 cod. civ. fanno parte del patrimonio indisponibile e non possono essere sottratti alla loro destinazione tutti i beni destinati ad un pubblico servizio. Fra tali beni rientrano pacificamente le somme di denaro. Con sentenza n. 138 del 1981 la Corte Costituzionale, confermando un innovativo orientamento della giurisdizione civile maturato in quegli anni, ha affermato come non sia sufficiente la semplice iscrizione di somme in bilancio a conferire alle stesse il carattere della destinazione ad un pubblico servizio e, quindi, quello della loro impignorabilità dovendo piuttosto aversi riguardo al concreto vincolo derivante da una norma di legge o da un provvedimento amministrativo che siano idonei ad imprimere loro un diretto collegamento. (cfr. Cass., sez. I, 16-11-2000, n. 14847; Cass., 10-07-1986, n. 4496). Il problema della "destinazione" concreta di somme al servizio pubblico attiene tuttavia alla loro pignorabilità da parte dei creditori dell'Amministrazione (cfr. Cass. n. 14847/2000 e n. 5823/1985). Diversamente, nella fattispecie, si tratta di sottoporre ad esecuzione da parte del terzo quanto dovuto dall'Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio ricevuto. In sostanza l'impignorabilità dei beni destinati dalla P.A. al pubblico servizio non va confusa con quella delle somme o dei crediti vantati dall'imprenditore come corrispettivo del servizio stesso. Queste ultime, pertanto, sono pignorabili dai creditori delle aziende di trasporto."

CONSIDERATO pertanto che non risultano pignorabili le somme di denaro e i crediti che abbiano ricevuto per effetto di una norma di legge o tramite un provvedimento amministrativo una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia a una determinata attività istituzionale dell'Ente rivolta - direttamente o strumentalmente - a quella finalità, in tal senso rientrando anche gli stanziamenti necessari al pagamento degli stipendi al personale che ha il precipuo compito di

attuare il funzionamento istituzionale della P.A.;.

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180 non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

ATTESO che il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la L.R. 13/012015 n.3 dettano disposizioni inderogabili in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio consolidato delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e che in particolare l'art.159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 stabilisce ai primi quattro commi:

- 1- Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
- 2- Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
- 3 Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
- 4 Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

PRESO ATTO altresì che la Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 211 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

ATTESO che tale procedura sulla impignorabilità è stata adottata con Decreto n.259 del 5/4/2016 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana relativamente ad altro ente pubblico;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare, nel primo semestre 2019, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, del pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, per espletamento dei servizi locali indispensabili;

ATTESO che in ogni caso vanno escluse da procedure esecutive le somme accreditate dalla Comunità Europea, dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione ex legge o provvedimento amministrativo;

VISTO il prospetto allegato "A" predisposto dal Servizio Meccanizzazione Agricola e dal Servizio Economico Finanziario dell'Ente con cui vengono determinate in €4.114.564,32 le somme non soggette ad esecuzione forzata da parte dei creditori, in quanto destinate al pagamento degli emolumenti e dei conseguenti oneri previdenziali - nel primo semestre 2019 -al personale "operai a tempo determinato" della Meccanizzazione agricola - Cap. di spesa 147326 del bilancio regionale:

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento;

VISTO il parere di regolarità Tecnica Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità Tecnica Contabile

ATTESO che è stato apposto in calce alla presente il favorevole visto di legittimità del Direttore Generale ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R. 19/2005;

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei conti con proprio verbale di data odierna

RITENUTA la propria competenza in merito

All'Unanimità

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che fa parte integrante del presente deliberato:

VISTO lo stanziamento 2019 per €7.000.000,00 previsto nel Bilancio della Regione Siciliana approvato con la legge 22 febbraio 2019, n.2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019/2021 - sul Cap. di spesa 147326 "somme da trasferire all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per la campagna di meccanizzazione agricola".

di dichiarare, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180, dell'art. 159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della L.R. 13/012015 n.3, la somma di in €4.114.564,32 non soggetta ad esecuzione forzata - per il primo semestre 2019 - in quanto corrispondente al pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri di legge al personale dipendente "operai a tempo determinato" della Meccanizzazione agricola, secondo il prospetto di seguito allegato denominato TABELLA "A" e fino alla concorrenza delle somme attribuite - con appositi Decreti - gravanti sul capitolo di spesa 147326 del bilancio regionale di riferimento "somme da versare all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per la campagna di Meccanizzazione agricola" - e secondo gli accrediti disposti dalla Cassa regionale all'istituto di cassa e tesoreria dell'Ente sul correlativo sotto conto.

di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico;

di notificare copia della presente deliberazione alla Cassa regionale e all'istituto di cassa e tesoreria dell'Ente.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai sensi delle vigenti disposizioni, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea.

> IL Commissario ad Acta IL COMMISSARIO AD ACTA n.q. di PRESIDENTE . Vito Sinalça

Numero operai a t.d.		385	385	385	385 385		
	costi di rif.	marzo	aprile	maggio	giugno	Totale	
Giornate (6,5 ore/giorno)		12	24	25	25	86	
Giornate progressive		12	36	61	98		
uomini-giorno		4620	9240	9.625	9.625	33.110	
costo orario contratt.	e 13,12						
costo giornaliero per 39/6 ore	€ 78,70						
stipendio BASE		363.594	727.188	757.488	757.488	F 757 509 C	
rimpors. Km - medio							
media anni prec. 15,00€/u.g.	€ 13,00	e 60.060	€ 120.120	€ 125.125	E 125.125	E 430.430	
Stipendi + rimb. Km (E/(g*p)							3 035 187 00
costo medio uomo/giorno	€ 91,70						
IRAP (8,5%)	€ 6,69	e 30.905,49	€ 61.810,98	E 64.386,44	E 64.386,44	E 221 489 35	00,0370
INPS E/uomini-giorno	e 15,50	71.610,00	143.220,00	149.187,50	149.187,50		-
TFR (6,61%)	€ 5,202	€ 24.034	€ 48.067	e 50.070	e 50.070	E 172.240.54	
Pagamento TFR 2018						E 171 442 44	
COSTO MEDIO COMPLESSIVO	124,27	E 550.203	€ 1.100.406	E 1.146.256	E 1.146.256		E 1 078 377 32
totale spese per il personale				4			
Pagamento ditte 2018 e Km. ggio							100,650
Spese obbligatorie							
Sorveglianza sanitaria - formazione obbligatoria OTD		e 40.000,00				E 40.000,00	
Dispositivi protez individuale		€ 20.000,00				6 20 000 00	
Spese di funzionamento							
Manutenzione straord, mezzi			€ 30.000,00			E 30,000,00	
Centri e Nuclei di meccanizz.			e 30.000,00			£ 30.000.00	
Assicurazione mezzi							
Acquisto mezzi d'opera	and the second second	e 40.000,00		A Committee of the Comm	And the second s	E 40.000.00	de en
Carburante Consip		€ 20.000,00			e 20.000,00	6 40 000 00	
totale spese di funzionamento							e 200 000 00
TOTALE		E 670.203	1.160.406	1.146.256	1,166,256		E 4.424.233,70
finanziamenti		7.000.000	0	0	5 m	compless, a persona	E 11.521,44
finanziamenti progressivi		7.000.000	7.000.000	7,000,000	7.000.000	7.000.000 compless. al giorno	E 51.444,58
finanziamenti residui/necessari						Complete of others	